

APPALTI PUBBLICI, CRISI DI IMPRESA E DISCIPLINA ANTIMAFIA

PROGRAMMAZIONE E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

*Materiali di lavoro del seminario di aggiornamento tenuto a
Bologna, viale Aldo Moro 30, il 4 giugno 2019*

Materiali a cura di: Avv. Antonella Micele

MATERIALI DI LAVORO DEI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E CONDIVISIONE PER I TECNICI DEI TERRITORI
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2012.

Documento non divulgabile riservato alla comunità dei tecnici selezionati dalle PP.AA. e partecipanti ai lavori seminariali

Crisi di impresa ed insolvenza

Avv. Antonella Micele

Studio Legale Associato Fazio Micele Tavazzi

via Marconi 9 - Bologna

Telefono 051/236991 - mail a.micele@assolegali.it

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Disciplina vigente
R.D. 16 marzo 1942 n. 267

Dal 15 agosto 2020
D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14
(attuazione legge delega 19 ottobre 2017 n. 155)

Prospettive di riforma
Legge 8 marzo 2019 n. 20

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Disciplina vigente

R.D. 16 marzo 1942 n. 267

*Disciplina del fallimento
e delle procedure concorsuali*

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Dal 15 agosto 2020

D.Lgs. 12 gennaio 2019. n. 14

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Applicazione sin dal 16 marzo 2019 di alcune norme del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, comprese quelle relative alle modifiche (parziali) della disciplina delle società

In particolare, art. 2086 c.c., art. 2476 c.c., art. 2477 c.c., art. 2484 c.c., art. 2486 c.c., art. 2545 terdecies c.c., art. 2545 sexiesdecies c.c.

Crisi di impresa ed insolvenza

avv. Antonella Micele

Art. 390 D.Lgs. 14/19 disciplina transitoria

*I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati **prima** dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del **regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.***

*Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, **pendenti** alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del **regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n.3 .***

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Alcune delle principali novità di cui al D.Lgs. 14/19

sostituzione del termine «*fallimento*» con l'espressione «*liquidazione giudiziale*»

(art. 2 legge 155/17 – «*sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose*»)

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

rafforzamento della finalità di conservazione e risanamento, ove possibile, dell'impresa la quale versi in uno stato di crisi e ruolo, per così dire, residuale della liquidazione giudiziale

(art. 2 legge 155/17 «dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa»)

Crisi di impresa ed insolvenza

avv. Antonella Micele

definizione dello stato di crisi

(«intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, (ferma) l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» art. 2 legge n. 155/17)

netta distinzione tra la nozione di «crisi» («lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate») **e la nozione di «insolvenza»** («lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni») (art. 2 D.Lgs.14/19)

Crisi di impresa ed insolvenza

avv. Antonella Micele

sottoposizione di ogni tipo di debitore, con la sola esclusione degli enti pubblici, al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza e previsione di discipline differenziate tenuto conto delle caratteristiche soggettive ed oggettive del debitore

(art. 2 legge 155/17 «assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge»)

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori

(art. 4 legge 155/17)

incentivazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, dei piani attestati di risanamento e delle convenzioni di moratoria nonché dei relativi effetti

(art.5 legge 155/17)

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Introduzione di modifiche alla disciplina processuale nell'ottica della semplificazione e della celerità del rito e della specializzazione degli organi giudicanti

(art. 2 legge 155/17 «adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'art. 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .. con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo ... uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale... assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale»

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Legge 8 marzo 2019 n. 20

Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.55 entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n.155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Ambito di applicazione del D.Lgs. 14/19

Tutte le categorie di imprenditori

I consumatori

I professionisti

Soggetti esclusi

Stato ed enti pubblici

Grandi imprese in amministrazione straordinaria

Crisi di impresa ed insolvenza

avv. Antonella Micele

Crisi *«stato di difficoltà economico – finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore»*

Il D.Lgs. 14/19 distingue tra crisi di impresa e crisi da sovraindebitamento

crisi delle imprese *«inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»*

(crisi da) sovraindebitamento *«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ...»*

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Doveri del debitori in punto di rilevazione dello stato di crisi

Art. 3 D.Lgs. 14/19

Imprenditore individuale obbligo di adozione di «*misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte*»

Imprenditore collettivo obbligo di adozione di un «*assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art.2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative*»

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Art. 2086 c.c.

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.***

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Logica di prevenzione dell'insolvenza

Rilevazione degli indizi di crisi

**Adozione tempestiva delle misure necessarie
a fare fronte allo stato di crisi**

Liquidazione giudiziale come extrema ratio

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Indicatori di crisi (di impresa) (art. 13 D.Lgs. 14/19)

*Costituiscono indicatori di crisi gli **squilibri** di carattere **reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle **specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore**, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.*

Crisi di impresa ed insolvenza avv. Antonella Micele

A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa é in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

art. 24 D.Lgs. 14/19: indici di crisi

- a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;*
- b) esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti*

Crisi di impresa ed insolvenza

avv. Antonella Micele

Indici standard

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa ... Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico

Crisi di impresa ed insolvenza

avv. Antonella Micele

Indici specifici

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Intersezioni tra la disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza e la disciplina dei contratti pubblici

Artt. 80 e 110 D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50
Codice dei contratti pubblici

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Procedure concorsuali e appalti pubblici

La fase di selezione del contraente privato

Art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/16

Art. 110 D.Lgs. 50/16

Art. 186 bis R.D. 267/42

Art. 95 D.Lgs. 14/19

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Art. 80 D.Lgs. 50/16

**Versione attualmente vigente a seguito della
modifiche del testo apportate dalla Legge n. 55/19 di
conversione del Decreto Legge n. 32/19**

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Art. 80 D.Lgs. 50/16

**Versione in vigore dal 15 agosto 2000 a seguito
delle modifiche apportate dal Codice della crisi
di impresa e dell'insolvenza**

Crisi di impresa ed insolvenza

avv. Antonella Micele

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Nel dettaglio: ambito di applicazione dell'art. 80 e dell'art.110 D.Lgs. 50/16 come riscritti dall'art. 372 D.Lgs. 14/19

Le disposizioni di cui al comma 1 (riferimento alla nuova versione dell'art. 80 e dell'art. 110 D.Lgs. 50/16) si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

art. 80 comma 5 D.Lg. 50/16
versione vigente

Motivi di esclusione

Esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici degli operatori economici sottoposti o in via di sottoposizione a procedure concorsuali

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

art. 80 comma 5 D.Lg. 50/16

Eccezioni

ipotesi previste dall'art. 110 D.Lgs. 50/16 (curatore del fallimento ammesso all'esercizio provvisorio) e dall'art. 186 bis R.D. 267/42 (operatore economico ammesso a procedura di concordato preventivo in continuità aziendale)

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

**Le norme richiamate
dall'art. 80 comma 5 lett. b) D.Lgs. 50/16**

**Art. 110 D.Lgs. 50/16
Esercizio provvisorio dell'impresa fallita**

**Art. 186 bis R.D. 267/42
Concordato preventivo in continuità aziendale**

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Esercizio provvisorio dell'impresa dichiarata fallita

A sua volta, l'art. 110 comma 3 D.Lgs. 50/16 rinvia alla figura dell'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, attualmente disciplinata dall'art. 104 R.D. 267/42

Necessità dell'autorizzazione del Giudice Delegato anche per la partecipazione a nuove procedure di affidamento di contratti pubblici

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Articolo 104 R.D. 267/42

Esercizio provvisorio dell'impresa fallita

disposto contestualmente alla dichiarazione di fallimento

Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Articolo 104 R.D. 267/42

Esercizio provvisorio dell'impresa

disposto successivamente alla dichiarazione di fallimento

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Articolo 104 R.D. 267/42

cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa fallita

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Concordato preventivo in continuità aziendale

Le norme di riferimento

art. 160 e art. 186 bis R.D. 267/42 sino al 14 agosto
2020

Crisi di impresa ed insolvenza

avv. Antonella Micele

Concordato preventivo (art. 160 R.D. 267/42)

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

- a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;*
- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;*
- c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;*
- d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.*

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Concordato preventivo in continuità aziendale

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Art. 186 bis comma 4 R.D. 267/42

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato

Necessità dell'autorizzazione giudiziale ai fini della partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte di impresa che abbia presentato domanda di o che sia stata ammessa a concordato in continuità

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Art. 186 bis comma 5 R.D. 267/42

Verifiche sulla documentazione di gara in caso di partecipazione di imprese assoggettate a procedura di concordato preventivo in continuità

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

Il riferimento è al «*piano*» previsto dall'art. 160 R.D. 267/42 e dall'art. 161 R.D. 267/42 («*piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta*»)

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Da notare che il requisito della dichiarazione di cui al punto b) è stato abrogato a partire dal 19 giugno 2019 dalla legge n. 55/19.

Quindi, alla data attuale è sufficiente *«una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto»*

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

**art. 110 comma 4 D.Lgs. 50/16: rinvio all'art. 186 bis
legge fallimentare**

*Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui
all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 si applica l'articolo 186-
bis del predetto regio decreto.*

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

art. 110 comma 4 D.Lgs. 50/16: necessità dell'avvalimento dei requisiti di altro soggetto prima della pronunzia del decreto di apertura del concordato preventivo

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo (domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo) ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 R.D. 267/42 (decreto di apertura della procedura di concordato preventivo) è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Art. 110 comma 5 D.Lgs. 50/16: venir meno dell'avvalimento dei requisiti di altro soggetto successivamente all'ammissione dell'impresa al concordato preventivo

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Art. 110 comma 6 D.Lgs. 50/16: possibilità per Anac di subordinare la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici e l'affidamento di subappalti ad una dichiarazione di avalimento qualora l'impresa in concordato non sia in possesso di requisiti aggiuntivi individuati da Anac con apposite linee guida

Al momento Anac ha predisposto una proposta di Linee Guida pensate con riferimento al previgente art. 110 D.Lgs. 50/16

Crisi di impresa ed insolvenza avv. Antonella Micele

L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Art. 186 bis comma 6 R.D. 267/42: raggruppamento temporaneo di imprese e sottoposizione a concordato preventivo di uno dei partecipanti: limiti

*Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché **non** rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento **non** siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.*

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Alcune questioni

Necessità di autorizzazione giudiziale tra il decreto di ammissione alla procedura ed il decreto di omologa del concordato preventivo ?

La pronunzia del decreto di omologa del concordato preventivo comporta la chiusura della procedura (art. 181 R.D. 267/42 – analogamente art. 113 D.Lgs. 50/16): non vi è più spazio per un provvedimento giudiziale autorizzatorio **(Consiglio di Stato, Sezione V, 29 maggio 2018, n. 3225)**

Crisi di impresa ed insolvenza avv. Antonella Micele

Necessità di autorizzazione giudiziale tra il decreto di ammissione alla procedura e prima del decreto di omologa del concordato preventivo ?

Poiché la procedura risulta ancora pendente l'autorizzazione giudiziale appare necessaria

Necessità per l'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo di depositare la documentazione prevista dal comma 4 dell'art. 186 bis R.D. 267/42?

In assenza di previsioni di legge tale adempimento non appare necessario

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Questione di legittimità costituzionale della disciplina della sottoposizione a procedura di concordato preventivo di uno dei partecipanti nella parte in cui consente la partecipazione alle gare pubbliche alle imprese singole, se sottoposte a concordato con continuità aziendale, ed ai raggruppamenti temporanei di imprese, ove vi sia sottoposta una mandante, ma la vieta ai raggruppamenti temporanei di imprese, nel caso in cui ad essere assoggettata a tale procedura sia la **mandataria** per violazione degli artt. 3, primo comma, 41 e 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Questione sollevata da **T.A.R. Lazio Roma, 29 ottobre 2018 n. 10398** con riferimento al previgente Codice dei contratti pubblici

Questione sollevata da **Consiglio di Stato, Sezione V, 12 giugno 2019 n. 3939** con riferimento all'art. 186 bis comma 6 R.D. 267/42

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Dal 15 agosto 2020

**art. 80 - art. 110 D.Lgs. 50/16 nella versione
vigente a seguito della modifica del testo ai sensi
dell'art. 372 D.Lgs. 14/19**

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Dal 15 agosto 2020

**Nuova versione dell'art. 80 e dell'art. 110 D.Lgs. 50/16
Sostituzione del riferimento all'istituto del
«fallimento» con quello della «liquidazione
giudiziale»**

**Sostituzione del riferimento all'art. 186 bis R.D.
267/42 con quello all'art. 95 D.Lgs. 14/19 (la disciplina
dell'art. 95 D.Lgs. 14/19 ricalca quella di cui all'art. 186
bis R.D. 267/42)**

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Art. 80 comma 5 lettera b) D.Lgs. 50/16 (versione vigente dal 15 agosto 2020)

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

art. 80 comma 5 D.Lg. 50/16
(versione vigente dal 15 agosto 2020)

Motivi di esclusione

Esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici degli operatori economici sottoposti o in via di sottoposizione a procedure concorsuali

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

art. 80 comma 5 D.Lg. 50/16
(versione vigente dal 15 agosto 2020)

Eccezioni

ipotesi previste dall'art. 95 D.Lgs. 50/16 e dall'art. 110 D.Lgs.
50/16

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Art. 110 comma 3 D.Lgs. 50/16 nella versione vigente a seguito della modifica del testo ai sensi dell'art. 372 D.Lgs. 14/19

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

Necessità dell'autorizzazione del Giudice Delegato anche per la partecipazione a nuove procedure di affidamento di contratti pubblici

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

art. 110 comma 4 D.Lgs. 50/16: rinvio all'art. 95 codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'art.95 del medesimo codice.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

art. 110 comma 4 D.Lgs. 50/16: necessità dell'avvalimento dei requisiti di altro soggetto prima della pronunzia del decreto di apertura della procedura

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

art. 95 D.Lgs. 14/19 (vedasi art. 186 bis comma 4 R.D. 267/42)

Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato

Necessità dell'autorizzazione giudiziale ai fini della partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

art. 110 comma 5 D.Lgs. 50/16: venir meno dell'avvalimento dei requisiti di altro soggetto successivamente alla pronunzia del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo

L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Art. 110 comma 6 D.Lgs. 50/16: possibilità per Anac di subordinare la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici e l'affidamento di subappalti ad una dichiarazione di avalimento qualora l'impresa in concordato non sia in possesso di requisiti aggiuntivi individuati da Anac con apposite linee guida

Al momento Anac ha predisposto una proposta di Linee Guida pensate con riferimento al previgente art. 110 D.Lgs. 50/16

Crisi di impresa ed insolvenza avv. Antonella Micele

L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

L'annosa questione della possibilità per la società ammessa a concordato preventivo con riserva (c.d. concordato in bianco) di partecipare a procedure di affidamento

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Disciplina vigente sino al 14 agosto 2020

Art. 110 comma 4 D.Lgs. 50/16

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma (concordato in bianco) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto

Necessità dell'autorizzazione giudiziale

Crisi di impresa ed insolvenza

avv. Antonella Micele

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Necessità dell'avvalimento dei requisiti di altro soggetto prima del decreto di ammissione alla procedura

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Dal 15 agosto 2020

Art. 110 comma 4 D.Lgs. 50/16

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applica l'art.95 del medesimo codice.

Necessità dell'autorizzazione giudiziale

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Necessità dell'avvalimento dei requisiti di altro soggetto prima del decreto di apertura della procedura

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Disciplina previgente

**T.A.R. Trentino-Alto Adige Bolzano Sezione I,
25/07/2018 n.253: possibilità per la società: *la società
ammessa a concordato con riserva (altrimenti detto in
bianco) in continuità aziendale può partecipare ad una
procedura di affidamento***

parere ANAC 8 aprile 2015 n. 5

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Procedure concorsuali e appalti pubblici

La fase di esecuzione del contratto

art. 110 D.Lgs. 50/16

art. 95 D.Lgs. 14/19

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Facoltà del Curatore del fallimento / della liquidazione giudiziale di dare esecuzione ai contratti stipulati nel caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, previa autorizzazione del Giudice Delegato

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Dal 19 aprile 2019

art. 110 D.Lgs. 50/16 nella versione vigente a seguito della modifica del testo ai sensi del Decreto Legge 32/2019 convertito con Legge n. 55/19

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Dal 15 agosto 2020

Art. 110 D.Lgs. 50/16 nella versione vigente a seguito della modifica del testo ai sensi dell'art. 372 D.Lgs. 14/19

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Concordato preventivo ed esecuzione dei contratti pubblici

Dal 19 aprile 2019 sino al 14 agosto 2020

Art. 186 R.D. 267/42

come modificato dal Decreto Legge 32/19

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Principio della continuazione dei contratti che siano in corso di esecuzione

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Necessità dell'attestazione, da parte del professionista indipendente, della conformità al piano e della ragionevole capacità di adempimento

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Prosecuzione del contratto anche nel caso di cessione o di conferimento di azienda o di ramo di azienda

Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Possibilità di fare applicazione del principio di continuazione dei contratti anche nel concordato liquidatorio in presenza dell'attestazione della necessità della continuazione ai fini della miglior liquidazione (novità)

Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Concordato preventivo ed esecuzione dei contratti pubblici

Dal 15 agosto 2020

Art. 95 D.Lgs. 14/19

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Principio della continuazione dei contratti che siano in corso di esecuzione

*Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, **non** si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.*

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Necessità dell'attestazione, da parte del professionista indipendente, della conformità al piano e della ragionevole capacità di adempimento

Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento.

Prosecuzione del contratto anche nel caso di cessione o di conferimento di azienda o di ramo di azienda

Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Possibilità di fare applicazione del principio di continuazione dei contratti anche nel concordato liquidatorio in presenza dell'attestazione della necessità della continuazione ai fini della miglior liquidazione

Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

**Ipotesi di mancata prosecuzione del contratto
art. 110 comma 1 D.Lgs. 50/16**

scorrimento della graduatoria

**affidamento alle medesime condizioni proposte
dall'originario aggiudicatario in sede di offerta**

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Dal 15 agosto 2020

**Nuova versione dell'art. 110 D.Lgs. 50/16
(adeguamento terminologico)**

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo ... interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Nel dettaglio: ambito di applicazione dell'art.110 D.Lgs. 50/16 come riscritto dal D.L. 32/19 e confermato dalla legge di conversione n. 55/19

Le disposizioni di cui all'art. 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, nonché per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Sottoposizione a procedura concorsuale di mandatario di A.T.I.

Art. 48 comma 17 D.Lgs. 50/16

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Testo vigente

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di ... fallimento del medesimo la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto .

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di ... liquidazione giudiziale la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Sottoposizione a procedura concorsuale di mandante di A.T.I.

Art. 48 comma 18 D.Lgs. 50/16

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Testo vigente

*Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei **mandanti** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di ... fallimento del medesimo il **mandatario**, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, **é tenuto** alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.*

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

*Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei **mandanti** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di ... liquidazione giudiziale il **mandatario**, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, **é tenuto** alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire*

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Sottoposizione a procedura concorsuale di mandatario di A.T.I.

Art. 48 comma 17 D.Lgs. 50/16

Crisi di impresa ed insolvenza

avv. Antonella Micele

Testo vigente

*Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del **mandatario** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di fallimento del medesimo la stazione appaltante **può** proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; **non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto** .*

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Testo in vigore dal 15 agosto 2020

*Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del **mandatario** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di ... liquidazione giudiziale la stazione appaltante **può** proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; **non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto***

Crisi di impresa ed insolvenza
avv. Antonella Micele

Sostituzione del mandatario con altro operatore economico già facente parte dell'A.T.I. (T.A.R. Sicilia Palermo Sezione III 6 aprile 2018 n. 799)

Sostituzione del mandante con altro operatore economico anche non facente parte dell'A.T.I. (T.A.R. Sicilia Palermo Sezione III 6 aprile 2018 n. 799)